CAMERA DEI DEPUTATI N. 4170-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE **CURTI AURELIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 giugno 1967 *(Stampato n. 2216)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 giugno 1967

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966

Presentata alla Presidenza il 30 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In sede di applicazione del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente le provvidenze a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, si è constatato che la ripartizione dei fondi stabilita in detta legge non corrisponde alla realtà delle situazioni verificatisi nei territori alluvionati. E ciò era prevedibile fin da allora giacché il decreto-legge è stato emanato con estrema urgenza per provvedere alle gravi

difficoltà, quando ancora non erano completati gli accertamenti dei danni.

Di fatto si è poi appurato:

1) che il fabbisogno necessario per la concessione dei contributi a fondo perduto in favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane, di cui all'articolo 27 del decreto-legge medesimo, ascendeva a complessive lire 20 miliardi, contro un finanziamento autorizzato per complessive lire 14 miliardi;

2) che il fabbisogno per la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966, di cui all'articolo 48-*bis* del decreto-legge, ammontava a complessive lire 18 miliardi, contro un finanziamento autorizzato di lire 8 miliardi.

3) che il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore dei professionisti e privati, di cui all'articolo 32 del decreto-legge medesimo, doveva essere incrementato di 35 miliardi.

A tal fine provvede il presente decreto-legge. La Commissione ha espresso parere favorevole quanto ai motivi di urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge da parte del Governo.

La Commissione ha ritenuto altresì di non poter accettare la tesi che il presente decreto sia in realtà una nota di variazione al bilancio poiché mediante una nota di variazione non possono essere modificate le autorizzazioni di spesa legiferate dal Parlamento, mentre le modificazioni stesse devono provenire da una legge avente tale specifico oggetto.

La Commissione si è soffermata particolarmente sul fatto che per provvedere alle maggiori spese sopra elencate si riducono le autorizzazioni di spesa per opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e per interventi nel settore agricolo.

È parso idoneo il fatto che gli organi governativi si dimostrano estremamente pronti per una azione di immediato intervento a sostegno delle popolazioni nelle forme di aiuto finanziario e per corrispondere allo slancio col quale gli imprenditori hanno indubbiamente saputo porre in atto la ripresa delle attività economiche. Più lenti del previsto si sono invece dimostrati gli interventi dei corpi tecnici governativi per il ripristino delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Conseguenza questa da un lato delle deficienze di personale troppo spesso lamentate da tutti coloro che conoscono l'efficienza dei corpi tecnici dello Stato e d'altro lato dei necessari tempi tecnici per la progettazione e l'appalto delle opere.

Dalla situazione di ritardo nell'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, discende la possibilità di approvare lo storno di nove miliardi dallo stanziamento di cui all'articolo 1 del decreto e di un miliardo da quello di cui all'articolo 4.

Meno giustificabili appaiono le ragioni che militano a favore della riduzione di sette miliardi negli stanziamenti riguardanti l'agricoltura (un miliardo da quanto previsto per la zootecnica, sei miliardi per quel che riguarda gli interventi di cui all'articolo 25, lettera *C*, del decreto-legge n. 976 del 1966) ed infine di 500 mila lire all'anno (per il 1967 e il 1968) per i concorsi statali sull'ammortamento dei mutui agevolati d'esercizio.

Poiché, comunque, sia per il ripristino delle opere pubbliche che per i danni sofferti dall'agricoltura gli stanziamenti originari sono assolutamente necessari, la Commissione esprime l'avviso che l'Aula abbia ad approvare il presente decreto purché il Governo assuma l'impegno di reintegrare i fondi a favore delle opere pubbliche e degli interventi per l'agricoltura.

CURTI AURELIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, concernente ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.